

Edizione di martedì 10 Novembre 2020

CASI OPERATIVI

Fatturazione alla società di lavori eseguiti presso l'abitazione privata del socio
di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Novità per la trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

Agevolabile con il superbonus la conversione del C2 in abitativo
di **Sergio Pellegrino**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ammessa la flat tax per i pensionati che percepiscono anche la pensione Inps
di **Ennio Vial**

DIRITTO SOCIETARIO

L'amministratore non è responsabile per le inopportune scelte economiche
di **Gioacchino De Pasquale**

CASI OPERATIVI

Fatturazione alla società di lavori eseguiti presso l'abitazione privata del socio

di **EVOLUTION**



La fattura destinata alla società per lavori eseguiti presso l'abitazione privata del socio integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti?

Nel sistema di applicazione dell'Iva la fattura riveste un ruolo essenziale, giacché garantisce l'attuazione del principio della neutralità dell'imposta rispetto ai soggetti passivi mediante il meccanismo della rivalsa e della detrazione.

Invero, l'emissione della fattura fa sorgere un debito d'imposta in capo al cedente di bene o al prestatore di servizio, e legittima il cessionario o il committente, sempreché lo stesso sia soggetto passivo di tale imposta, alla detrazione dell'Iva indicata nel documento, nonché a dedurre l'importo corrisposto per la prestazione quale costo sostenuto, riducendo la base imponibile ai fini delle imposte dirette.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)



ADEMPIMENTI

Novità per la trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS

di Clara Pollet, Simone Dimitri



A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano **prestazioni sanitarie** sono tenute a **trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti**.

Il fine è quello di mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate le **informazioni concernenti le spese sanitarie** sostenute dai cittadini nel corso dell'anno e consentire la **predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata**.

I **dati vengono messi a disposizione dei cittadini** che possono consultare le spese sostenute, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie. Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono esercitare il **diritto di opposizione** all'utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La **Legge di bilancio 2020** (L. 160/2019) ha previsto **alcune novità** in merito alla detraibilità dall'imposta lorda degli oneri indicati nell'[articolo 15 Tuir](#):

- la detrazione fiscale spetta **nella misura del 19%, a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili**, di cui all'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#) (comma 679);
- la disposizione sopra richiamata **non si applica alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale** (comma 680).

Con il **Decreto Ministero Economia e Finanze del 19 ottobre 2020**, pubblicato nella GU Serie Generale n. 270 del 29.10.2020, viene previsto **l'adeguamento delle modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie**, al fine di:

- estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, **incluso la modalità di pagamento,**
- **modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS,**
- prevedere la trasmissione **anche dei dati oggetto di opposizione,** fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il [D.M. 19.10.2020](#) accoglie inoltre le **semplificazioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, destinate agli operatori sanitari.**

Si ricorda infatti che, **per i periodi d'imposta 2019 e 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS,** ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche** (di cui all'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#)) **con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria** ([articolo 15, comma 1, D.L. 124/2019](#)). Allo stesso modo, **dal 1° gennaio 2021 è prevista l'obbligo per i suddetti soggetti,** tenuti alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#)), di assolvere l'adempimento tramite la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati al Sistema TS** ([articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015](#)).

Pertanto, per le spese sostenute **a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali,** alla trasmissione dei medesimi **comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie.** **Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ad eccezione delle fattispecie escluse dal citato comma 680.**

Per le spese sostenute **a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali,** alla trasmissione dei medesimi, **comprensivi dei seguenti ulteriori dati:**

- a) **tipo di documento fiscale,** ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- b) **aliquota ovvero natura Iva della singola operazione;**
- c) **indicazione dell'esercizio dell'opposizione,** da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione saranno trasmessi al Sistema TS **senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.**

La **trasmissione dei dati** sopra descritti **dovrà essere effettuata:**

- **entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;**
- **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese**

sostenute dal 1° gennaio 2021.

Con riferimento, infine, alle **modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS**, a decorrere **dal 1° gennaio 2021**, i soggetti interessati trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli **strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** dei dati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.

AGEVOLAZIONI

Agevolabile con il superbonus la conversione del C2 in abitativo

di **Sergio Pellegrino**



Nella giornata di ieri è stata pubblicata una **nuova interessante risposta** (la [n. 538](#)) ad una istanza di interpello in materia di **superbonus**.

Il caso sottoposto all'Agenzia delle entrate è quello di un soggetto, comproprietario con il coniuge di un'**unità immobiliare C2**, che intende convertire in **abitativo** attraverso un **intervento di ristrutturazione edilizia**.

A tal fine è stato richiesto il **Permesso di Costruire** per la "**ristrutturazione ex articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, con cambio d'uso a fini abitativi e miglioramento della classe di rischio sismico (...) di edificio rurale**" ed è stata presentata l'**asseverazione** prevista dal **decreto ministeriale n. 58 del 2017** con la quale è stata attestata, per effetto del programmato intervento, la **riduzione del rischio sismico di almeno due classi**.

Sul lato nord della **facciata esterna** dell'edificio, costituita da un **muro di pietra antico**, dovrà essere effettuato invece un **intervento di risanamento e di restauro conservativo**, per il quale il contribuente vorrebbe fruire del **bonus facciate**.

Diverse le questioni esaminate nella **risposta** formulata da parte dell'Agenzia.

1. AGEVOLABILITÀ DI UN INTERVENTO REALIZZATO SU UN IMMOBILE "IN PARTENZA" NON ABITATIVO

Per quanto riguarda l'**intervento di miglioramento sismico** prospettato, viene osservato che, per effetto del **rinvio** che l'[articolo 16 del D.L. 63/2013](#) fa alla disposizione della **lettera i) del comma 1 dell'articolo 16-bis del Tuir**, quest'ultima deve considerarsi la **norma di riferimento generale in materia**.

L'Agenzia ha già avuto modo di precisare nella [circolare 19/E/2020](#) che è possibile fruire della detrazione d'imposta nel caso di lavori che comportino il **cambio di destinazione d'uso del fabbricato in abitativo** e questo **principio** risulta applicabile anche **agli interventi antisismici che rientrano nell'ambito del *superbonus*** (considerato il fatto che il quarto comma dell'articolo 119 richiama l'intera disciplina del *sismabonus*, facendo riferimento agli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'[articolo 16 del D.L. 63/2013](#)).

2. CUMULO CON IL BONUS FACCIATE

Importante è la precisazione in relazione alla possibilità di fruire del **bonus facciate** per la parte di intervento che interessa la **facciata di pietra antica**.

Viene innanzitutto evidenziato come il ***superbonus*** spetti, chiaramente nei limiti di spesa previsti, **anche per le spese sostenute in relazione ad interventi collegati a quelli agevolabili**, necessari per il completamento della ristrutturazione dell'edificio.

Nel caso di specie, **per poter beneficiare "autonomamente" del bonus facciate**, il contribuente deve fornire dimostrazione del fatto che **l'intervento sulla facciata sia autonomo e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico, contabilizzando distintamente le spese ad esso riconducibili**.

Non si può quindi scegliere di **fruire "anche" del bonus facciate** per il semplice fatto che il limite di spesa previsto per il *sismabonus* non è "capiente".

3. ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE

Essendo il contribuente intenzionato ad avvalersi dello **sconto in fattura** in relazione ai **diversi stati di avanzamento lavori** (due, come prevede il **comma 1-bis dell'[articolo 121 del decreto Rilancio](#)**, possono essere al massimo i **SAL**), dovrà acquisire il **visto di conformità** e l'**asseverazione** da parte di un tecnico abilitato del **rispetto dei requisiti tecnici** e della **congruità delle spese sostenute**.

Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo aspetto, il tecnico dovrà fare **riferimento ai prezzi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** ovvero, in difetto, ai **prezzi correnti di mercato** in base al luogo di effettuazione degli interventi: il **decreto Requisiti** contiene, infatti, **riferimenti applicabili esclusivamente gli interventi di efficientamento energetico e non a quelli di riduzione del rischio sismico**.

Il **prezzario utilizzato** dovrà essere indicato da parte del tecnico nella propria **asseverazione**.

4. LA “VERIFICA” DELLA SOGLIA DEL 30% PER I SAL

Oltre a fissare in **due il numero massimo di SAL** per i quali si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il **comma 1-bis dell'[articolo 121](#)** prevede anche che **ciascuno stato di avanzamento** debba riferirsi ad **almeno il 30% dell'intervento complessivo**.

Per verificare il **raggiungimento di tale soglia**, non si deve considerare il limite di spesa ammesso, vale a dire l'importo di 96.000 euro, come aveva suggerito l'istante, quanto piuttosto l'**ammontare del costo dei lavori agevolabili stimato in fase di progetto**, che deve essere **rapportato a quelli corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ammessa la flat tax per i pensionati che percepiscono anche la pensione Inps

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 24-ter Tuir](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 273, L. 145/2018](#) e modificato dal D.L. 123/2019, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su opzione, un **regime agevolato per i non residenti che risultano titolari di una pensione estera** e che **intendono trasferire la propria residenza al Sud Italia**.

Il regime agevolato prevede una **flat tax del 7% su tutti i redditi prodotti all'estero**, da cui non pare tuttavia possibile **scomputare un credito a fronte di eventuali imposte pagate all'estero**, per chi risulta titolare di reddito da pensione erogato da soggetti esteri.

Il trasferimento di residenza in Italia deve avvenire in un Comune con una **popolazione non superiore a 20mila abitanti** nelle seguenti **regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia**, oppure in uno dei comuni con **popolazione non superiore a 3.000 abitanti** individuati negli [allegati 1, 2 e 2bis D.L. 189/2016](#).

La norma nasce, in sostanza, per “rimpatriare” al Sud Italia pensionati stranieri, ma anche italiani che in passato sono emigrati all'estero ed ora risultano **titolari di pensione estera**. L'adozione del nuovo regime si accompagna, altresì, all'**esonero dal quadro RW** e alla **esclusione da Ivie e Ivafe**.

La [circolare 21/E/2020](#), ad integrazione del **Provvedimento del 31.05.2019** è intervenuta per fornire alcuni **chiarimenti sul tema**.

La circolare non offre nuovi spunti che possano ritenersi particolarmente significativi in quanto, la lettera della stessa chiarisce aspetti che potevano già ragionevolmente essere **desunti dalla lettura e analisi del dato normativo**.

La [risoluzione 19/E/2020](#) ha stabilito il codice tributo da utilizzare per il versamento della flat

tax (1899).

Si pone evidenza al fatto che il **regime fiscale di cui all'[articolo 24 ter](#) non è volto a favorire il rimpatrio di pensionati italiani** che percepiscono la **pensione Inps** e che si sono trasferiti all'estero in quanto, tra i requisiti per accedere alla flat tax, è **richiesto il conseguimento di una pensione "erogata da soggetti esteri"**.

Prima della pubblicazione di alcuni recenti interventi di prassi, quindi, in dottrina era emerso il dubbio che un **non residente, che risultava titolare di una pensione Inps** ma che percepiva anche una pensione estera e presentava anche tutti gli altri requisiti richiesti, rischiasse di rimanere **escluso** dall'agevolazione per il solo fatto che nel totale della propria pensione vi era anche una **pensione erogata da un soggetto non estero: l'Inps**.

La [risposta ad interpello n. 353 del 29.08.2019](#) ha analizzato il caso di un contribuente che risultava **iscritto all'Aire dal 24 giugno 2016**, in quanto aveva **trasferito la residenza in Portogallo**, e che percepiva come unico reddito una **pensione Inps**.

L'Agenzia ha **negato l'accesso al regime di cui all'[articolo 24 ter](#)** segnalando che, per poter fruire del regime agevolativo è necessario che i **redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri**.

La circostanza che il reddito percepito fosse **erogato dall'Inps**, soggetto residente in Italia, escludeva la possibilità per l'istante di **usufruire del regime di favore di cui all'[articolo 24-ter Tuir](#)**, nell'ipotesi in cui lo stesso avesse deciso di **trasferire la propria residenza in Italia**.

La più recente [risposta n. 280 del 27.08.2020](#) ha, invece, analizzato il caso in cui un **contribuente non residente, iscritto Aire dal 2006**, risulti percettore **sia di pensioni estere che di pensione italiana**.

Nel caso specifico, l'istante percepiva una **pensione americana** a fronte di contributi versati negli Stati Uniti dal 1958 al 1978, una **pensione italiana** per contributi Inps versati dal 1980 al 1985 ed una **pensione belga** per contributi corrisposti in Belgio dal 1985 al 1988.

L'Agenzia Entrate conferma che **il contribuente può accedere, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, al nuovo regime di cui all'[articolo 24-ter](#)** precisando però che **la flat tax del 7% sarà applicabile su tutti i redditi esteri** (pensioni estere incluse); diversamente, sulla pensione Inps troveranno applicazione gli **ordinari criteri di tassazione Irpef**.

DIRITTO SOCIETARIO

L'amministratore non è responsabile per le inopportune scelte economiche

di **Gioacchino De Pasquale**



La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 25056 depositata ieri**, 9 novembre, ha affermato il principio in base al quale per **l'amministratore di una società** non costituisce **fonte di responsabilità contrattuale** nei confronti della società amministrata **l'aver compiuto scelte economiche inopportune**, nel caso di specie **un'abnorme apertura di credito verso un cliente poi fallito**, se nella **valutazione di tali comportamenti** è stata utilizzata la **diligenza necessaria** consistente nel **reperimento di informazioni** normalmente richieste per una simile decisione. In tal caso, non può parlarsi di inopportuna condotta, ma di errate scelte imprenditoriali.

Nel caso di specie, **l'amministratore di una società aveva continuato a concedere credito** ad un cliente (farmacia) **già in grave ritardo con i pagamenti**, confidando nella **riscossione di tali crediti all'atto dell'effettuazione dei rimborsi da parte dell'ASL al creditore** (che il creditore vantava da lungo tempo) e nella **fideiussione prestata dalla moglie del creditore**.

La **condotta dell'amministratore** verso il creditore, poi fallito, configurava, secondo l'ex società amministrata, una **fonte di responsabilità contrattuale**, considerata **l'assoluta irragionevolezza e l'abnorme apertura di credito verso un cliente notoriamente in difficoltà finanziaria**. A ragione della propria tesi, è stato inoltre evidenziato il **trattamento di favore riservato al cliente in questione**, poi fallito, rispetto agli accordi commerciali con le altre farmacie, per le quali le eccessive dilazioni comportavano un stop ai rapporti commerciali e l'applicazione di adeguati interessi sui ritardati pagamenti.

Secondo **la società ricorrente**, la "*particolare gravità della colpa e del danno arrecato alla società avrebbe richiesto una rigorosa prova di non colpevolezza*" in capo all'**amministratore della società**.

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza in commento**, ha ribadito, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione, sentenze n. 15470 del 22.06.2017, n. 1783 del

02.02.2015, n. 3409 del 12.02.2013), l'**insindacabilità della discrezionalità del merito delle scelte gestorie degli amministratori di società di capitali**, il cui limite è la **ragionevolezza**; per cui si ha **responsabilità degli amministratori ogni qualvolta essi non abbiano adottato le cautele necessarie nel compimento delle attività loro demandate**, non avendo corredato le proprie scelte **con le verifiche, le indagini e le informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità**.

La Corte di Cassazione ribadisce che, sebbene sia pacifico che *“all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex articolo 2392 cod. civ. di aver computo **scelte inopportune** dal punto di vista economico”*, tuttavia **l'insindacabilità delle scelte di gestione non è priva di limiti tout court** dovendo sempre l'amministratore prendere le decisioni senza omettere *“quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità”* necessarie ad apprezzare *“preventivamente i **margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere**”*.